



COMUNE DI TROFARELLO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 272 DEL 25/06/2026

OGGETTO:

ATTIVITÀ DI STUDIO PROGETTUALE URBANISTICO (MASTERPLAN) FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMPRESSE TRA IL SEDIME FERROVIARIO E VIA TOGLIATTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA "SMA PROGETTI" con sede in C.SO MONCALIERI 56, 10133 TORINO – P.IVA 07992970017 nella persona di Ing. CAVAGLIÀ Paolo. CIG: BC0E16ECE8.

IL RESPONSABILE DEL Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Attesa la propria competenza all'assunzione del presente atto con decreto Sindacale n. 2 del 02/02/2026 è stata nominata la Dott.ssa Nicoletta Blencio iscritta all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Fascia A, quale Segretario comunale del Comune di Trofarello in regime di "scavalco" autorizzato dalla prefettura – U.T.G. di Torino;

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale ha manifestato l'esigenza di disporre di uno studio di coordinamento progettuale (studio di fattibilità urbanistica) finalizzata alla successiva valutazione ed eventuale pianificazione di un completamento degli interventi di riqualificazione delle aree pubbliche comprese tra l'asse ferroviario e Via Togliatti.

L'individuazione degli interventi si pone l'obiettivo di completare e "ricucire" le opere di riqualificazione già avviate quale ad esempio "casa di comunità" e quelle pianificate dalle opere di accompagnamento previste dalla Convenzione con "Fiorentini Alimentari", riguardanti le aree pubbliche comprese tra Via Garibaldi e Via Roma.

In linea con le esigenze espresse dall'Amministrazione al fine di favorire l'attivazione di nuovi processi di trasformazione e l'innescio di azioni concrete per la rigenerazione urbana, in attuazione di quanto sopra, attesa la necessità di procedere all'espletamento di quanto indicato in premessa e in relazione alle competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio di cui trattasi - non essendo presente nell'Ente personale formato e dotato della specifica professionalità adeguata all'esecuzione dell'attività di servizio di cui in oggetto - è stato individuato lo Studio **SMA PROGETTI** con sede in c.so Moncalieri 56, 10133 TORINO – P.IVA 07992970017 che possiede

tutte le competenze e conoscenze necessarie per svolgere l'incarico di cui in argomento, in relazione alla comprovata esperienza nel settore nonché alla specifica conoscenza delle caratteristiche e pianificazione dell'ambito di cui in argomento.

Preso atto del preventivo pervenuto in data 12.06.2026 ns prot. 8081 con il quale **“SMA PROGETTI” con sede in C.SO MONCALIERI 56, 10133 TORINO – P.IVA 07992970017 nella persona di Ing. CAVAGLIÀ Paolo**, si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico di cui trattasi, per un importo pari a € 14.591,20 comprensivi di INARCASSA 4% e IVA 22% (preventivo allegato).

Verificato che l'operatore economico individuato risulta idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Considerato inoltre che:

l'art. 50. c. 1 del D.Lgs 36/2023 dispone che “Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; . omissis....;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*
- l'art. 17, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Atteso che l'art. 48 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, prevede:

- al comma 1 che “*L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II*”;
- al comma 2 che “*Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro*”;

- al comma 3 che “*Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”;

Visti:

- l’art. 26, commi 3 e 3bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, modificata dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14, smi, secondo il quale le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ove esistenti, oppure, in subordine, a effettuare sul MEPA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;
- l’art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (si richiama l’art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 1, comma 501, della Legge n. 20/2015);
- l’art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 “*Nelle procedure di affidamento di cui all’[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*”.

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e di qualificazione richiesti compresa l’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, pervenute dall’Ing. Cavaglià Paolo prot.n. 8782 del 24/06/2026;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e s.m.i., assume il ruolo di Responsabile del Procedimento Geom. Fabio Andreotti in qualità di funzionario tecnico EQ in servizio presso il Servizio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di Trofarello;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente affidamento viene disposto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parti I e II del D.Lgs. 36/2023;

- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è ricompreso nel limite di cui al citato art. 50, co. 1, lett. b), del d. lgs n. 36/2023 e che, nel rispetto del principio di efficacia, lo stesso non è stato oggetto di artificiosi frazionamenti;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 del D. Lgs. 36/2023 a **"SMA PROGETTI" CON SEDE IN C.SO MONCALIERI 56, 10133 TORINO – P.IVA 07992970017** in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alle prestazioni richieste, in possesso dei necessari requisiti tecnico – economici ed organizzativi per l'esecuzione delle succitate prestazioni e tenendo anche conto dei tempi di consegna garantiti e ritenuti congrui i prezzi offerti.

Richiamato l'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 relativamente all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti.

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da *INAIL INPS* alla SMA PROGETTI prot. n. INPS_50776282 del 18/05/2026, scadente il 15/09/2026.

Visto l'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

Dato altresì atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 2, D. Lgs 36/2023, e di precisare che:

- a) il fine da perseguire: L'individuazione degli interventi per completare e "ricucire" le opere di riqualificazione già avviate quale ad esempio "casa di comunità" e quelle pianificate dalle opere di accompagnamento previste dalla Convenzione con "Fiorentini Alimentari", riguardanti le aree pubbliche comprese tra Via Garibaldi e Via Roma.
- b) l'oggetto del contratto: l'attività professionale prevede una prima fase conoscitiva (sopralluoghi, rilievi fotografici, acquisizione e studio dei dati, dei progetti e degli studi precedenti eventualmente già disponibili) e l'elaborazione di una proposta progettuale a scala urbanistica architettonica per la riconnessione ed il completamento degli interventi di riqualificazione sull'intero ambito. La proposta progettuale comprenderà l'elaborazione degli elementi conoscitivi acquisiti e dello stato di fatto, l'elaborazione di una proposta progettuale (masterplan generale, relazione tecnica illustrativa, suggestioni progettuali tratte anche da esempi già realizzati) comprensiva di una prima valutazione di eventuali lotti di intervento funzionalmente autonomi e una stima di larga massima dei costi di intervento su base parametrica.
- c) Il valore economico del servizio è di complessivi € 14.591,20;
- d) la stipulazione del contratto: per il tramite di lettera commerciale;
- e) la modalità di scelta del contraente: è quella dell'affidamento diretto di cui ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.9 del D.L. n.78/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l'esigibilità della spesa è prevista nel 2026 per un importo complessivo pari ad € 11.500,00 oltre 4% INARCASSA e IVA 22%;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.trofarello.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1. di approvare** l'offerta presentata dalla **"SMA PROGETTI" con sede in C.SO MONCALIERI 56, 10133 TORINO – P.IVA 07992970017 nella persona di Ing. CAVAGLIA Paolo** in data 12.06.2026 corredata dalla relativa documentazione in premessa descritta ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale per l'espletamento del servizio di "Studio progettuale urbanistico finalizzato alla riqualificazione delle aree pubbliche comprese tra il sedime ferroviario e via Togliatti" applicando lo strumento più idoneo, **nell'importo complessivo pari ad € 14.591,20;**
- 2. di affidare**, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) D.lgs 36/2023 alla **"SMA PROGETTI" con sede in C.SO MONCALIERI 56, 10133 TORINO – P.IVA 07992970017 nella persona di Ing. CAVAGLIA Paolo** per un importo pari a **€ 14.591,20.**
- 3. di imputare** la suddetta spesa al **capitolo 3110/2/1 (Spese per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici);**
- 4. di dare atto che** il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: **BC0E16ECE8**
- 5. di dare atto che:**
 - il contraente è stato scelto in quanto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del presente affidamento e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 5 del D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022;
 - il contratto sarà perfezionato mediante lettera commerciale;
 - per effetto del combinato disposto dell'art. 37 e dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a euro 140.000, non ricorre l'obbligo di inserimento nella relativa programmazione;

- in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
- da attività istruttoria preventiva e sulla base della natura e degli importi oggetto dell’affidamento, è stata accertata l’assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all’art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;
- per la categoria merceologica oggetto dell’affidamento non risultano approvati “Criteri ambientali minimi” di cui all’art. 57 c.2 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi dell’art. 3, ult. comma, della citata legge 241/1990, avverso la presente determina è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine decadenziale di 30 gg.

6. di ottemperare:

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta già menzionata;
- alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.trofarello.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,

7. di dare atto che:

- il presente affidamento viene disposto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parti I e II del D.Lgs. 36/2023;
- l’esigibilità della spesa è prevista entro il 2026;
- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità contabili, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.);
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 nonché il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023 è individuato nel Geom. Andreotti Fabio in qualità di funzionario tecnico in servizio presso l’area tecnica del Comune di Trofarello che non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed i soggetti aggiudicatari;
- non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i soggetti individuati nella presente, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

8. di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;

9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere di regolarità contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Si precisa che il RUP/RPA del presente atto è RAPELLO GIORGIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IN
EPIGRAFE

Firmato digitalmente

F.to:Dott.ssa Blencio Nicoletta